REGIONE SICILIANA COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Provincia di Catania

CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Regolamento di Funzionamento Interno

TITOLO Iº - MODALITÀ DI DISCUSSIONE

Art. 1 Numero legale

- L'Assemblea delibera con l'intervento della maggioranza dei membri e del Consiglio Direttivo.
- La mançanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
- Qualora, anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione.
- Alla seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti del Consiglio Direttivo. Le eventuali frazioni ai fini del calcolo dei due quinti si computano per unità.
- È compito del segretario accertare che vi sia il numero legale.

Art. 2 Trattazione dell'ordine del giorno

• Gli affari devono essere trattati secondo l'iscrizione all'ordine del giorno. Tuttavia è facoltà del Consiglio, su proposta del Presidente o di uno dei membri dell'Assemblea, di invertire l'ordine.

Art. 3 Trattazione delle questioni

• Nel trattare le questioni relative agli affari inseriti nell'ordine del giorno, il Presidente dà la parola al proponente, agli eventuali relatori ed ammette a parlare gli altri membri nell'ordine di iscrizione delle relative richieste.

Art. 4 Autorizzazione e limiti degli interventi

- Nessun componente ha la facoltà di prendere la parola in assenza dell'autorizzazione del Presidente.
- Ogni componente può intervenire una sola volta su ogni argomento posto all'ordine del giorno e il suo intervento non può superare i sei minuti, ad eccezione dei casi in cui si dispone diversamente. In tali casi la durata degli interventi sarà preventivamente decisa dal Consiglio Direttivo.
- E' comunque consentita una replica che non superi il limite di tre minuti e può essere esercitata una sola volta nella trattazione dell'affare in questione.
- L'oratore non deve trattare affari estranei all'argomento in discussione, ne riferire opinioni di membri assenti.
- Se il componente contravviene a quanto sopra disposto, il Presidente lo richiama e se, dopo due richiami, l'oratore continua a divagare, il Presidente gli assegna un termine massimo entro il quale deve concludere.
- Non è permesso ai componenti interrompere chi parla; Tale facoltà spetta esclusivamente al Presidente, al fine di regolare la discussione.
- Quando il membro non ottempera all'invito del Presidente questi sospende brevemente la seduta e alla ripresa, il suddetto membro, non avrà più possibilità di intervenire sull'argomento in questione.

Art. 5 Forma della presentazione delle proposte, emendamenti, etc.

• Le proposte, le controproposte e gli emendamenti emersi in sede di discussione, salvo diversa disposizione, devono essere presentati per iscritto al Presidente prima della votazione concernente gli stessi.

Art. 6 Proposta pregiudiziale, sospensiva o incidentale

- La proposta pregiudiziale, sospensiva o incidentale per particolari accertamenti va formulata verbalmente e illustrata dal proponente per non più di cinque minuti per discussione in ordine alla stessa.
- Esaurita la discussione, la proposta sarà nuovamente messa ai voti.

Art. 7 Ritiro di proposte ed emendamenti

• I presentatori possono sempre ritirare prima della votazione la proposta, la controproposta, l'emendamento e l'ordine del giorno da essi presentato, ma se ripresi da un altro consigliere a nome proprio, la discussione continua.

Art. 8 Interrogazione

- La natura dell'interrogazione consiste nelle semplici domande per conoscere:
- a) se un fatto sia vero;
- b) se alcuna informazione pervenuta al Presidente e alla Assemblea sia esatta;
- c) se si sia presa o si stia per prendere una decisione su determinate questioni;
- d) per avere informazioni sulla vita amministrativa.
- Chiunque può interrogare, verbalmente o per iscritto, il Presidente o i membri del Consiglio Direttivo. Questi sono tenuti a rispondere ad ogni domanda pertinente e non diffamatoria. Dopo la risposta resa dall'interrogato, l'interrogante può solamente dichiarare se si ritiene o no soddisfatto e per tale intervento ha a disposizione tre minuti di tempo.

Art. 9 Mozione

- Dopo la trattazione delle interrogazioni, è possibile presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.
- L'affare relativo alla mozione approvata va iscritto nell'ordine del giorno dell'adunanza successiva.
- La mozione prima della votazione deve essere presentata in forma scritta e depositata presso il Presidente.
- Si applicano alla discussione delle mozioni le norme che regolano la discussione generale.

Art. 10 Approvazione delle deliberazioni

- La deliberazione risulta adottata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti o la maggioranza qualificata prevista dalla legge.
- I verbali di deliberazione sono letti nell'adunanza immediatamente successiva e, qualora non sorgano contestazioni, si intendono approvati.
- Sorgendo contestazioni, spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulla formula delle rettifiche con votazione palese. Quest'ultima votazione si intenderà approvata.

Art. 11 Ordine del giorno successivo

- Sono prima iscritte all'ordine del giorno le proposte del Presidente, poi quelle dei componenti del Consiglio Direttivo e infine quelle dei componenti dell'Assemblea Generale, al termine delle quali è comunque possibile procedere a proporre ulteriori ordini del giorno con il medesimo ordine.
- Le interrogazioni e le mozioni vanno trattate dopo gli altri affari iscritti nell'ordine del giorno pertanto vanno collocate nell'ordine del giorno dopo gli altri affari.

Art. 12 Sospensione dei lavori

- Il Presidente provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
- Il Presidente ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza. Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine.
- I provvedimenti adottati dal Presidente devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.

Art. 13 Chiusura della discussione

- Quando o sia esaurito l'elenco di quelli che hanno domandato la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta.
- Prima della votazione è possibile effettuare una dichiarazione di voto; Tale facoltà è parimenti concessa a qualunque altro membro dell'Assemblea che dissenta da quanto già espresso.

TITOLO IIº - Destituzioni, dimissioni ed esclusioni

Art. 14 Destituzione del Presidente

- In applicazione dell'Art.7 dello statuto della Consulta, tutti i membri della Consulta hanno facoltà di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, allegando per iscritto, valide motivazioni, queste saranno vagliate e successivamente votate dal Consiglio Direttivo. La destituzione sarà considerata effettiva qualora venga approvata dalla maggioranza semplice dei membri del Consiglio Direttivo.
- A seguito della destituzione del Presidente si avrà un mese di tempo per procedere a nuove elezioni, fino alla quale il segretario farà le sue veci nominando temporaneamente un segretario tra i membri del Direttivo.

Art. 15 Destituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- In applicazione dell'Art.7 dello Statuto della Consulta, Tutti i membri della Consulta hanno facoltà di presentare una mozione di sfiducia nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo, allegando per iscritto, valide motivazioni. La mozione sarà poi votata da tutti i membri dell'Assemblea Generale meno i destinatari della mozione stessa. La destituzione sarà considerata effettiva qualora venga approvata dai due terzi dei votanti.
- Nel caso in cui più della metà dei membri del Consiglio Direttivo venga destituita si procederà immediatamente a nuove elezioni altrimenti si procederà fino alla fine del mandato.

Art. 16 Dimissioni

- Qualunque membro ha la facoltà di presentare dimissioni: conditio sine qua non sarà quella di farle pervenire con un preavviso di almeno due settimane nel caso in cui esse siano state presentate dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere o da un membro del Consiglio Direttivo.
- Per le nuove elezioni si fa riferimento agli articoli 14-15-18 del presente regolamento e all'articolo 9 dello Statuto della Consulta in merito alla nomina del Segretario.

Art. 17 Esclusioni

- In applicazione dell'Articolo 5 dello statuto della Consulta Giovanile, saranno passibili di esclusione i membri che :
 - a) Si assenteranno ingiustificatamente in quattro sedute consecutive;
 - b) Non saranno presenti per almeno il 33% delle adunanze;
 - c) Mostreranno reiterati comportamenti ostativi nei lavori della consulta;
- Sarà onere del segretario accertare la veridicità dei punti a) e b) di cui sopra e, in concomitanza con il Presidente, deliberare sulle esclusioni.
- Sarà onere del Presidente verificare quanto riportato nel punto c) di cui sopra e proporre al Consiglio Direttivo un istanza di esclusione. Una volta vagliata, l'esclusione sarà considerata effettiva qualora venga approvata dai due terzi del Consiglio Direttivo.

TITOLO IIIº - Disposizioni Finali

Art. 18 Tesoriere

Spetta al Presidente la nomina e la destituzione del Tesoriere

Art. 19 Iscrizioni

- In applicazione dell'Art. 3 dello Statuto della Consulta, gli aventi diritto potranno presentare domanda d'iscrizione nei mesi di Gennaio, Maggio e Settembre a seguito di un avviso pubblico diramato dalla stessa Consulta.
- Il Consiglio Direttivo può comunque presentare all'Assemblea modifiche in merito alle modalità d'iscrizione di cui sopra.
- Il Consiglio Direttivo può aprire, in via straordinaria o in caso di necessità, le iscrizioni alla Consulta fuori dai termini di cui sopra.

Art. 20 Componenti del Consiglio Direttivo

• Ad integrazione dell'Art. 8 dello Statuto della Consulta il presente regolamento stabilisce che il numero esatto dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito in relazione ad una percentuale del 25%, da arrotondare per difetto, degli iscritti alla Consulta.

Art. 21 Modifiche al Regolamento

• Per le modifiche del presente Regolamento si fa riferimento all'Art. 20 dello Statuto della Consulta.